

Tribunale di Torino - Sezione IV penale - Sentenza 5 gennaio 2011 (Giudice Bosio; Pm - difforme - Oriente).

Immigrazione e stranieri - Espulsione - Ordine di allontanamento - Inosservanza - Sanzioni penali - Previsione - Misura coercitiva diversa e più grave di quella indicata dalla direttiva n. 2008/115/Ce - Conseguenze - Disapplicazione della norma da parte del giudice - Sussistenza. (Dlgs 286/1998, articoli 14, commi 5-ter e 5-quater; direttiva n. 2008/115/Ce).

L'immediata applicazione della direttiva n. 2008/115/Ce determina la disapplicazione delle norme incriminatrici di cui all'articolo 14, comma 5-ter e comma 5-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998 in relazione alle inosservanze dei provvedimenti di rimpatrio adottati prima del 24 dicembre 2010, termine entro il quale il legislatore nazionale avrebbe dovuto recepire la direttiva. Infatti, l'attuale ordinamento italiano sanziona con la reclusione da uno a quattro anni la fattispecie dell'inosservanza del primo ordine di allontanamento, e con la reclusione da uno a cinque anni dell'ordine reiterato, provvedimento che è parte integrante della procedura di rimpatrio, che ricade, quindi, nella sfera di applicazione della direttiva la quale prevede unicamente il ricorso alle misure coercitive ivi previste e in extrema ratio il trattenimento in un apposito centro di permanenza temporanea, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi e con le garanzie previste agli articoli 15 e 16 della direttiva. Applicando le norme penali in oggetto si violano le garanzie imposte dalla direttiva a tutela della libertà personale dello straniero destinatario di un provvedimento di rimpatrio e che non lo abbia osservato, ricorrendo a una misura coercitiva qualitativamente diversa e temporalmente più estesa di quella prevista (in caso estremo il trattenimento) dalla direttiva Ue. Ne consegue che la norma incriminatrice contestata, contenuta nell'articolo 14, comma 5-quater, del Dlgs 298/1998, deve, quindi, essere disapplicata, senza che occorra sollevare incidente di legittimità costituzionale dal momento che compete al giudice comune dirimere la questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provvista quantomeno per la parte relativa alla libertà personale dello straniero oggetto di rimpatrio, di effetto diretto.